

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— VIII LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 414° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 16 APRILE 1982

**INDICE**

**Commissioni permanenti e Giunte**

5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	<i>Pag.</i>	3
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	7

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

VENERDÌ 16 APRILE 1982

*Presidenza del Presidente*  
DE VITO

*Intervengono il ministro del tesoro Andreatta ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Tarabini.*

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

« **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)** » (1583-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

« **Prima nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984** » (1584-bis)

« **Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982 e bilancio pluriennale per il triennio 1982-1984** » (1584-ter)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende il dibattito, sospeso ieri: si passa agli articoli del disegno di legge numero 1583-B.

Vengono presi in esame gli emendamenti presentati dai senatori comunisti.

All'articolo 3 il senatore Bacicchi illustra un emendamento, aggiuntivo di un nuovo comma, dopo il secondo, in base al quale i fondi speciali sono ulteriormente aumentati (per la parte corrente e per la parte di conto capitale), per preordinare gli spazi di copertura destinati: *a*) a compensare le minori entrate derivanti da misure di perequazione fiscale (più lire 1.300 miliardi); *b*) a coprire le minori entrate derivanti dalla rivalutazione monetaria dei cespiti delle imprese (più 40 miliardi); *c*) a copertura

dei provvedimenti per il personale militare e delle segreterie giudiziarie (più 107 miliardi); *d*) a copertura di provvedimenti per il sostegno dell'economia (più 736 miliardi parte corrente e più 587 miliardi parte capitale), contenuti nelle norme stralciate presso la Camera dei deputati.

Il senatore Bacicchi illustra altresì un emendamento che propone di ripristinare, dopo l'articolo 3, il testo dell'articolo 82 del disegno di legge finanziaria approvata dal Senato in prima lettura.

L'oratore sottolinea che si tratta di ricondurre tutta l'operazione degli stralci entro il corretto ambito di copertura stabilito dalle norme di contabilità.

Il relatore Carollo si dichiara nettamente contrario all'idea di far tornare il testo in esame alla Camera dove, a suo avviso, un'atteggiamento ostruzionistico motivato da un mero e velleitario protagonismo potrebbe creare danni irreparabili alla gestione finanziaria dello Stato.

Il sottosegretario Tarabini si dichiara anch'egli nettamente contrario agli emendamenti, ricordando che la copertura delle norme stralciate va individuata nell'ambito delle stesse disposizioni che costituiscono l'atto Camera 3043-bis; per questi motivi si dichiara particolarmente contrario all'idea di portare nel testo della « finanziaria » la norma di cui all'articolo 82 del testo approvato dal Senato in prima lettura (ora articolo 51 dello stralcio).

Il senatore Bollini dichiara che, ove la maggioranza avesse un atteggiamento compatto e corrente, non vi sarebbero difficoltà per una ulteriore « lettura » da parte della Camera.

Il ministro Andreatta fa presente che lo stesso Gruppo comunista della Camera valuta con grande preoccupazione la possibilità di una ripresa della discussione della legge finanziaria in quel ramo del Parlamento; giudica pertanto del tutto irrealistica la valutazione del senatore Bollini.

Si passa ai voti: viene respinto l'emendamento aggiuntivo all'articolo 3.

Dopo ulteriori brevi dichiarazioni del senatore Bollini e del sottosegretario Tarabini, viene altresì respinto l'emendamento che propone il ripristino dell'articolo 82 del testo approvato dal Senato; viene quindi accolto l'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il presidente De Vito avverte che, non essendovi proposte di emendamento, si ritengono accolti gli articoli 4, 7, 8, 11, 12 e 13 nel testo Camera; gli articoli 5, 6, 9, 10, riproducono lo stesso testo corrispondente, rispettivamente, agli articoli 15, 16, 20 e 22 del testo approvato, in prima « lettura », dal Senato.

Il senatore Bacicchi illustra un emendamento soppressivo dei commi sesto e settimo dell'articolo 14; in via subordinata illustra un emendamento modificativo del sesto comma.

Sottolinea che il Gruppo comunista ritiene del tutto ingiustificato l'aumento dell'1 per cento del contributo di malattia a carico dei lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, tenuto conto sia del carico contributivo che complessivamente grava sul lavoro dipendente, sia della misura in cui questo settore contribuisce al gettito fiscale.

Il relatore Carollo si dichiara contrario all'emendamento, rilevando che l'eventuale suo accoglimento porrebbe un problema di copertura.

Il ministro Andreatta sottolinea anch'egli che l'eventuale accoglimento della modifica porrebbe un problema di reperimento di nuove fonti di copertura per circa 900 miliardi.

Il senatore Bacicchi ribadisce che il settore del lavoro dipendente è quello che contribuisce in misura preponderante al gettito fiscale, mentre il Governo presenta ancora solo « per memoria » un capitolo di entrata relativo al recupero delle evasioni contributive in materia di assistenza sanitaria. Comunque, ad evitare erranee interpretazioni della proposta, dichiara di ritirare l'emendamento subordinato che sposta al 1° maggio 1982 la decorrenza dell'aumento del contributo di malattia.

Posto ai voti, l'emendamento soppressivo dei commi sesto e settimo dell'articolo 14 viene respinto; viene accolto quindi l'articolo 14 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore Bacicchi illustra un emendamento che propone la soppressione dell'articolo 15. A suo avviso si tratta di una norma che appare del tutto incoerente con il significato di manovra della legge finanziaria.

Rispondendo ad un'interruzione del ministro Andreatta, il senatore Bacicchi osserva che anche l'articolo 4 presenta un contenuto non del tutto coerente con l'impostazione della finanziaria, anche se si tratta di norma già inserita in prima lettura.

Sull'emendamento soppressivo dell'articolo 15 intervengono il senatore Bollini, (che ribadisce l'incongruenza dell'articolo rispetto alla materia della finanziaria, sottolineando che la norma andava proposta in sede di esame del Piano sanitario nazionale), il ministro Andreatta (che sottolinea la validità della norma ai fini di una piena conoscenza della spesa sanitaria) ed il relatore Carollo (che giudica positivamente l'articolo 15).

Ai voti, l'emendamento soppressivo viene respinto.

Non essendovi altre proposte di modifica la Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore Carollo di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo, ove necessario, a chiedere la relazione orale.

Si passa alle Note di variazioni: vengono presi in esame gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista.

Il senatore Bollini illustra una proposta di soppressione dell'articolo 2-bis introdotto con la seconda Nota di variazioni: ad avviso del senatore Bollini la norma, di carattere sostanziale, non andrebbe collocata nella legge di bilancio.

Il relatore Carollo si rimette al Governo.

Il sottosegretario Tarabini ricorda che, nei limiti di cui al terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, è del tutto legittimo che nella legge di bilancio siano inserite disposizioni a carattere innovativo o comunque integrativo dell'ordinamento di entrata e di spesa in vigore.

Messo ai voti, l'emendamento soppressivo dell'articolo 2-bis viene respinto.

Il presidente De Vito fa presente che lo emendamento dei senatori comunisti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (fondo speciale di parte corrente) risulta precluso in conseguenza delle decisioni già assunte dalla Commissione in relazione all'articolo 3 del disegno di legge finanziaria.

Il senatore Bacicchi osserva che l'emendamento dei senatori comunisti al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (fondo speciale di parte capitale), mentre risulta precluso dalle decisioni sull'articolo 3 del disegno di legge finanziaria per quanto riguarda la competenza, rimane valido per la modifica che si propone al limite di cassa (6.000 anziché 4.000 miliardi).

Il ministro Andreatta rileva che la previsione di cassa per il capitolo 9001 è largamente sufficiente.

Il senatore Bollini contesta tale valutazione. Il relatore Carollo si dichiara contrario all'emendamento che, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore Bacicchi dichiara di non insistere per la votazione degli emendamenti soppressivi dei capitoli 6820, 6863, 6864 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, pur rilevando che l'oggetto del capitolo 6863 è, a suo avviso, indicato in modo non corretto.

Il senatore Calice illustra un emendamento al capitolo 7.500 (relativo ai fondi per le zone terremotate dell'Irpinia, Campania e Basilicata) dello stato di previsione del ministero del bilancio che aumenta da 1.500 a 3.000 miliardi l'autorizzazione di cassa.

L'oratore, richiamando i dati trasmessi al Parlamento dal Commissario straordinario per le zone terremotate, pone in evidenza che una valutazione realistica sul grado di operatività delle provvidenze già stabilite per legge, fa ritenere del tutto inadeguato il limite di cassa di 1.500 miliardi per il 1982.

In particolare ricorda che soltanto per gli interventi per le piccole riparazioni è prevista una spesa complessiva di 1.100 miliardi

circa che, ove si realizzasse anche solo per metà, risulterebbe non fronteggiabile con le disponibilità residue relative al 1981; ricorda inoltre che devono ancora essere ripartiti i fondi 1981 da destinare direttamente alle Regioni, i fondi ai Comuni per la ricostruzione delle case sparse nelle zone agricole ed i fondi da trasferire direttamente all'Amministrazione statale.

Infine raccomanda in particolare di affrontare il problema del finanziamento dei canali provvisori per il ripristino dell'acquedotto pugliese.

Il ministro Andreatta invita a ritirare l'emendamento assicurando che il Governo si farà carico di presentare in Assemblea, se necessario, una proposta di riconsiderazione del limite di cassa del capitolo 7500 della Tabella 4, tenendo conto sia del testo del decreto-legge che la Camera ha licenziato per le zone terremotate, sia delle osservazioni fatte dal senatore Calice.

Il presidente De Vito prende atto della dichiarazione del ministro Andreatta, dichiarando che una valutazione oggettiva delle esigenze connesse alla ricostruzione delle zone terremotate rende del tutto inadeguato lo stanziamento di cassa di cui al capitolo 7500. Invita pertanto il Governo a procedere con grande rigore ed approfondimento nella valutazione delle effettive esigenze, in modo da prospettare all'Assemblea una soluzione realistica del problema. Quanto all'emendamento comunista fa osservare che esso è di dubbia proponibilità riferendosi ad un capitolo che non è stato oggetto di modifiche con le Note di variazioni. Invita pertanto i presentatori a ritirarlo osservando che, ove necessario, si potrà studiare per l'Assemblea una formulazione che si riferisca all'ambito delle modifiche introdotte con le Note di variazioni.

Seguono interventi dei senatori Bollini, Calice e Rossi. Il ministro Andreatta reitera l'invito a ritirare l'emendamento, dichiarando che, ove si ponesse in Assemblea un problema di proponibilità per un emendamento parlamentare, sarà il Governo a proporre l'aumento, anche simbolico, della cassa del capitolo 7500 in modo da consentire la pos-

sibilità di prendere in esame emendamenti connessi d'iniziativa parlamentare.

Il presidente De Vito esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Ministro del tesoro con la dichiarazione testè resa.

Il senatore Bollini prende atto anch'egli della dichiarazione del Ministro del tesoro e ritira l'emendamento.

Non essendovi altre proposte di modifica, la Commissione, a maggioranza, dà mandato al relatore Carollo di riferire favorevolmente su tutte le modificazioni introdotte con la prima e la seconda Nota di variazioni, autorizzandolo a chiedere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

LAVORO (11<sup>a</sup>)

VENERDÌ 16 APRILE 1982

Presidenza del Presidente  
TOROS

*Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale Di Giesi ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Costa.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

## IN SEDE REFERENTE

« Nuove norme in materia di indennità di anzianità » (1701), d'iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri

« Disciplina del trattamento di fine rapporto » (1830 Urgenza)

« Abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, contenente norme sull'indennità di anzianità » (1838), d'iniziativa dei senatori Spadaccia e Stanzani Ghedini

« Abolizione della cosiddetta "sterilizzazione" dell'indennità di contingenza, ai fini del computo dell'indennità di anzianità, mediante abrogazione degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 » (1844), d'iniziativa dei senatori Mitrotti ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Ha la parola il ministro Di Giesi che tiene a ricordare il comunicato diffuso questa mattina dal Presidente del Consiglio dei ministri: il senatore Spadolini ha ribadito che il disegno di legge governativo costituisce un provvedimento equilibrato e realistico che tiene conto soprattutto del quadro delle compatibilità economico-finanziarie del Paese; il Governo, peraltro, non ha preclusioni

aprioristiche rispetto ad eventuali possibili miglioramenti del testo del disegno di legge n. 1830, anche se per quanto riguarda le proposte di modifica concernenti istituti di natura pensionistica (che ovviamente hanno come loro sede propria il provvedimento di riforma generale della previdenza, pendente presso l'altro ramo del Parlamento) si riserva di valutarne la portata in sede di discussione avanti l'Assemblea. Prosegue, quindi, comunicando la presentazione di un proprio articolo aggiuntivo istitutivo di un fondo di garanzia presso l'INPS delle indennità di fine rapporto dei lavoratori, con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di inadempienza o di insolvenza nell'erogazione di tale trattamento, e dichiara che il Governo non può accogliere gli emendamenti che incidono sul tessuto normativo del provvedimento sotto l'aspetto dell'entità delle quote accantonabili, del divisore e della rivalutazione delle stesse, nonché del meccanismo di contabilizzazione dei punti di scala mobile pregressi: si tratta infatti di proposte che aumenterebbero in maniera insopportabile il costo a carico del sistema produttivo. Conclude infine auspicando che le forze politiche prendano atto dello sforzo compiuto dal Governo per venire incontro alle esigenze prospettate.

Il senatore Cazzato propone che la seduta venga brevemente sospesa e che sia convocato l'Ufficio di Presidenza della Commissione per concordare tempi e modalità dell'esame dei provvedimenti.

La proposta viene accolta ed il Presidente avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi che non ne fanno parte, è convocato immediatamente.

*La seduta viene sospesa alle ore 16 ed è ripresa alle ore 17.*

Il senatore Ziccardi, prende atto delle dichiarazioni del ministro Di Giesi, da cui ri-

cava una certa apertura verso i problemi oggetto del pacchetto di emendamenti presentati dai senatori del gruppo comunista.

Si passa agli articoli: come base del dibattito viene preso il disegno di legge n. 1830, d'iniziativa governativa.

Vengono presi in esame l'articolo 1 e gli emendamenti ad esso presentati.

Il senatore Mitrotti illustra gli emendamenti presentati dai senatori del MSI-DN, uno dei quali volto alla soppressione dello intero articolo 1, gli altri intesi alla soppressione dei vari commi. Osserva preliminarmente, facendo un rapido *excursus* storico dell'istituto dell'indennità di liquidazione, (che dal primitivo carattere assistenziale — egli dice — è poi venuto assumendo sempre più nettamente la caratteristica di retribuzione differita), come l'articolo 1 della proposta governativa finisca col sovvertire un ordinamento già consolidato e pienamente legittimato sia sul piano storico che giurisprudenziale. Subordinatamente alla soppressione, pertanto, gli altri emendamenti sono stati presentati onde impedire un radicale sovvertimento dell'istituto. Di essi, sottolinea in particolare la portata di quello inteso a sostituire il divisore di cui al primo comma (ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, prevista nel testo governativo in 13,5) con 12, in base a una più corretta interpretazione — prosegue l'oratore — del concetto di mensilità. Subordinatamente poi illustra altri ipotesi alternative al coefficiente indicato. Ancora, sempre in relazione all'articolo 1, un altro emendamento intende meglio specificare il senso stesso della normativa, rendendo esplicito il riferimento, per il calcolo del trattamento di fine rapporto, all'anno di cessazione di quest'ultimo. Un altro emendamento si propone invece, integrando il contenuto del primo comma dell'articolo 1, di rivendicare l'autonomia contrattuale dei lavoratori, prevedendo la salvaguardia di qualsiasi diversa previsione migliorativa derivante da rinnovi contrattuali successivi alla cessazione del rapporto.

Un altro emendamento del senatore Mitrotti riguarda il caso del passaggio di un

lavoratore da un'azienda ad un'altra e tende ad assicurare che la liquidazione lo segua e sia computata sull'anzianità complessiva, così da incentivare — egli fa notare — la mobilità interaziendale, salvaguardando nel contempo l'anzianità maturata. Sempre inteso a una migliore salvaguardia della condizione dei lavoratori è un altro emendamento che garantisce, a coloro che siano cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1978, il diritto al computo e alla corresponsione in unica soluzione dell'indennità di contingenza fino allora maturata. Dopo aver illustrato quindi altri emendamenti volti a recuperare lo spirito della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 91 del 1977, il senatore Mitrotti sottolinea infine come si compirebbe un errore macroscopico se si procedesse allo smantellamento della disciplina preesistente e la si sostituisse con il progetto governativo che costituisce — a suo avviso — uno snaturamento dell'istituto dell'indennità di liquidazione, la cui legittimazione si è venuta viepiù consolidando.

Prende quindi la parola il senatore Stanzani Ghedini che illustra una serie di emendamenti (dei senatori radicali) all'articolo 1, tra i quali un emendamento soppressivo dello stesso articolo 1, ed un altro abrogativo degli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge n. 12 del 1977. Riprendendo poi le considerazioni già espresse in sede di discussione generale, ricorda che con la manovra posta in essere, Governo e forze di maggioranza intendono evitare la consultazione referendaria, e, con una operazione arrogante, finiscono per vanificare un istituto di democrazia diretta sancito dalla Costituzione. Illustra successivamente tutta una serie di emendamenti proposti in via subordinata, aventi lo scopo di ripristinare l'istituto dell'indennità di anzianità qual esso era normativamente previsto dagli articoli 2120 e 2121 del codice civile prima della entrata in vigore della normativa adottata nel 1977. In via ulteriormente subordinata dà conto di un'altra serie di emendamenti all'articolo 1 introduttivi di una nuova disciplina (più favorevole ai lavoratori rispetto a quella vigente) dell'indennità di anzianità.

Conclude infine denunciando il comportamento, che egli giudica assolutamente scorretto, del Governo e della maggioranza, che non esitano a far intravedere la minaccia di uno scioglimento anticipato della legislatura ove il *referendum* non potesse essere evitato.

Prende quindi la parola il senatore Antoniazzi il quale illustra gli emendamenti presentati dai senatori comunisti all'articolo 1, sottolineando in particolare il rilievo che assume la proposta di trasformare il divisore 13,5 in 13. Al riguardo l'oratore osserva infatti che già attualmente la maggior parte dei lavoratori dipendenti percepisce una retribuzione annua articolata su 13 mensilità, di guisa che il divisore 13,5 finirebbe col ridurre l'importo del trattamento di fine rapporto.

Replicano il relatore ed il rappresentante del Governo.

Il relatore Romei si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati; suggerisce al senatore Mitrotti di riformulare un suo emendamento in maniera da sostituire la parola « mensilità » con l'altra « quota ». Il senatore Mitrotti aderisce alla proposta.

Agli emendamenti presentati si dichiara contrario anche il sottosegretario Costa, che peraltro si rimette alla Commissione per quanto concerne l'emendamento dei senatori comunisti diretto a risolvere la questione della determinazione della retribuzione in relazione alla quale dovrà essere calcolato il trattamento di fine rapporto (emendamento di cui il senatore Antoniazzi ha poc'anzi sottolineato la natura essenzialmente tecnica).

Accolti due emendamenti, dello stesso tenore, miranti a sostituire nel primo e nel secondo comma la parola « mensilità » con l'altra « quota », l'articolo 1 è quindi approvato senza altre modifiche nel testo del disegno di legge governativo; i rimanenti emendamenti non vengono accolti.

Viene successivamente respinto un emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Stanzani Ghedini (col quale in sostanza si propone di computare al 50 per cento degli aumenti dell'indennità di contingenza, maturati dal 1° febbraio 1977 all'entrata in vigore del provvedimento, l'indennità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di la-

voro in caso di cessazione del rapporto all'atto di entrata in vigore del provvedimento medesimo), mentre sono ritirati dal senatore Stanzani Ghedini gli altri emendamenti di analogo contenuto da lui presentati.

Segue un breve dibattito sull'ulteriore corso dei lavori.

Il senatore Grazioli propone di sospendere la seduta e riprenderla tra un'ora per continuare fino alla mezzanotte, riprendendo quindi nella mattinata di domani.

Dopo interventi dei senatori Brezzi, Stanzani Ghedini, Lucchi e Romei, il Presidente prende atto dell'orientamento della maggioranza della Commissione, e sospende nuovamente la seduta.

*La seduta viene sospesa alle ore 20,30 ed è ripresa alle ore 21,30.*

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore Mitrotti illustra l'emendamento da lui presentato, soppressivo dell'intero articolo, nonché gli emendamenti modificativi ed aggiuntivi presentati in via subordinata. Egli sottolinea il pericolo che i contratti collettivi prevedano condizioni di minor favore, ed insiste sulla necessità di comprendere nella previsione legislativa tutte le voci della retribuzione.

Il senatore Stanzani Ghedini illustra lo emendamento soppressivo dell'intero articolo e l'emendamento modificativo da lui presentato in via subordinata. Afferma che il disegno di legge favorisce i lavoratori, rispetto alla legge vigente, solo in casi del tutto particolari, e che con esso il Governo dà prova di rappresentare solamente gli interessi della classe padronale.

Il senatore Antoniazzi — illustrando un proprio emendamento — si sofferma sulla questione delle clausole che possono essere introdotte nei contratti collettivi, ed invita il Governo ad affrontare il delicato problema del computo delle variazioni retributive che possono essere connesse alla maternità, alle malattie, agli infortuni, alla messa in cassa integrazione.

Il senatore Grazioli, poi, illustra un suo emendamento aggiuntivo, inteso ad assicu-

rare il computo di tutte le voci della retribuzione.

Sugli emendamenti si pronuncia il relatore Romei, che insiste sul carattere innovativo del disegno di legge, e sui nuovi problemi che tale carattere comporta. Egli difende l'autonomia della contrattazione collettiva, e quindi la possibilità che essa deroghi alla legge; si dichiara infine contrario a tutti gli emendamenti, salvo a quello del senatore Grazioli.

Il sottosegretario Costa formula un giudizio analogo a quello del relatore.

Si passa quindi alla votazione. L'emendamento soppressivo dell'articolo, presentato sia dal senatore Mitrotti che dal senatore Stanzani Ghedini, viene respinto. Il senatore Antoniazzi ritira il suo emendamento, relativo alle clausole introdotte dai contratti collettivi, dichiarando di aderire a quello, sulla stessa materia, del senatore Stanzani Ghedini; il relatore Romei osserva che sarebbe comunque preferibile fare riferimento ai soli contratti collettivi nazionali.

Messo quindi in votazione l'emendamento del senatore Stanzani Ghedini, dopo una dichiarazione di voto del senatore Mitrotti (che ritiene migliore la formulazione di un suo analogo emendamento) l'emendamento anzidetto viene respinto.

Risulta così precluso l'emendamento del senatore Mitrotti.

Vengono quindi respinti gli ulteriori emendamenti modificativi del senatore Mitrotti; viene invece approvato (dopo una dichiarazione di voto del presentatore) l'emendamento del senatore Grazioli (aggiuntivo di un comma all'articolo 2). Respinto infine un emendamento aggiuntivo (del senatore Mitrotti) viene accolto l'articolo 2 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore Mitrotti illustra gli emendamenti da lui presentati, intesi ad assicurare un'adeguata rivalutazione delle mensilità di retribuzione computate. A tale fine, oltre alla soppressione dell'articolo, proposta in via principale, egli formula una serie di proposte modificative subordinate; un ulteriore emendamento riguarda invece il computo delle frazioni di mese.

Il senatore Stanzani illustra i suoi emendamenti, anch'essi intesi ad assicurare l'integrale rivalutazione delle mensilità computate. Egli ricorda come proprio la maggioranza insista sul nuovo carattere che verrebbe assunto dall'indennità di fine rapporto, che non sarebbe più una retribuzione differita, ma la restituzione di un prestito vincolato. Se è così, egli afferma, è inammissibile che lo Stato imponga condizioni di restituzione del tutto sfavorevoli ai lavoratori, con un mistificante richiamo alla ben diversa questione dell'equo canone.

Prende la parola il senatore Cazzato che illustra un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 3, in cui tra l'altro si stabilisce un diverso metodo di rivalutazione del trattamento di fine lavoro.

Il senatore Grazioli illustra quindi due emendamenti all'articolo 3, di cui è presentatore, e con cui si determina il metodo di computo delle frazioni di anno superiori a sei mesi e con cui si stabiliscono particolari obblighi di comunicazione di dati a carico dei datori di lavoro.

Esaurita l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3, il relatore Romei esprime il proprio parere favorevole unicamente su quelli del senatore Grazioli, da ultimo illustrati, e su quello del senatore Mitrotti relativo al computo delle frazioni di mese.

Prende la parola il sottosegretario Costa che si dichiara d'accordo solo sul primo degli emendamenti a firma Grazioli, da ultimo illustrati, e su cui si è espresso favorevolmente il relatore, e chiede il ritiro del secondo di tali emendamenti, (cui il senatore Grazioli acconsente), poichè pone complessi problemi in relazione al tipo di sanzione in caso di violazione degli obblighi previsti. Si dichiara quindi contrario a tutt'gli altri emendamenti.

Si passa alla votazione dell'articolo 3.

Respinto l'emendamento soppressivo, la Commissione respinge parimenti l'emendamento sostitutivo a firma Antoniazzi ed altri, su cui prendono la parola per dichiarazione di voto i senatori Antoniazzi, Cazzato, Stanzani Ghedini, Mola, Mitrotti, Ziccardi (favorevoli), e Grazioli, De Roit, Mineo (contrari), e, per una breve replica, il sottose-

gretario Costa, dopo che era stata ugualmente respinta una richiesta di accantonamento dell'articolo 3.

Sono quindi respinti tutti i restanti emendamenti presentati al primo comma dell'articolo 3.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi al secondo comma dell'articolo 3. Respinto un emendamento soppressivo, viene accolto un emendamento a firma del senatore Mitrotti, in cui si stabilisce che, nel predetto secondo comma, dopo le parole « Le frazioni di mese » si aggiungono le parole « uguali o ».

Vengono quindi respinti tutti gli altri emendamenti relativi al secondo comma del medesimo articolo.

Si pone quindi in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

Hanno la parola per dichiarazione di voto il senatore Mitrotti, che si dichiara nettamente contrario a tale articolo nella formulazione messa in votazione, ed il senatore Grazioli che afferma a nome del Gruppo democristiano, che la votazione sull'articolo non chiude la questione relativa alla rivalutazione del trattamento di fine lavoro, ricordando che la maggioranza ha già espresso la volontà di rinviare ad una valutazione complessiva il suo giudizio sul testo della legge, nell'attenta considerazione dei diritti dei lavoratori nonchè della delicatezza della situazione economica del paese.

Successivamente il senatore Antoniazzi annuncia voto contrario all'articolo 3, sottolineando che la disponibilità dichiarata dal senatore Grazioli, di cui peraltro prende atto, dovrebbe però essere provata concretamente nei fatti.

Viene quindi approvato l'articolo 3 nel suo complesso nel testo modificato.

Si apre poi un dibattito sull'ulteriore corso dei lavori, cui partecipano i senatori Grazioli, Mitrotti, Stanzani, Romei e Panico. Il Presidente propone di proseguire i lavori esaminando nella odierna seduta ancora un emendamento aggiuntivo all'articolo 3 e l'articolo 4, per poi riprendere lo esame del disegno di legge nel pomeriggio di lunedì.

Su tale proposta prendono la parola i senatori Mineo, Mitrotti, Romei, Antoniazzi, Saporito, Stanzani Ghedini, Della Briotta e Giovannetti. La Commissione decide quindi di proseguire ulteriormente i lavori per poi riprenderli nel pomeriggio di lunedì prossimo.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo 3-bis, presentato dal senatore Mitrotti, che lo illustra ampiamente: prevede l'obbligo, a carico dei datori di lavoro che non abbiano provveduto, ai sensi della normativa del 1942, a versare i contributi a favore del fondo indennità impiegati previsto dalla predetta normativa di accantonamento delle somme dovute in un periodo massimo di 5 anni, secondo determinati parametri, e ciò a meno che i medesimi datori di lavoro non costituiscano forme di partecipazione dei lavoratori agli utili di impresa.

Contrari il relatore e il rappresentante del Governo l'emendamento viene respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 4, relativo alle anticipazioni del trattamento di fine rapporto.

Il senatore Mitrotti illustra un emendamento soppressivo del testo, nonchè ulteriori emendamenti subordinati soppressivi dei singoli commi e modificativi degli stessi. Il senatore Stanzani-Ghedini illustra a sua volta un emendamento soppressivo dell'articolo e, subordinatamente, alcuni emendamenti sostitutivi dei primi cinque commi, nonchè soppressivi dei singoli commi e modificativi di essi.

Il senatore Ziccardi illustra un emendamento dei senatori comunisti, sostitutivo dell'articolo, tendente ad evitare il carattere di potenziale conflittualità del testo governativo ed a farsi carico dei reali problemi esistenti in seno alle aziende. Nell'illustrazione dell'emendamento, il presentatore auspica che ad esso sia data, da parte delle forze di maggioranza, l'attenzione che merita.

Il senatore Grazioli illustra un emendamento soppressivo del terzo comma ed un altro, modificativo del sesto, tendente a stabilire che i contratti collettivi preciseranno i criteri di ammissibilità e di priorità nel

soddisfacimento delle richieste di anticipazione.

Il relatore Romei osserva che gli emendamenti presentati rispondono ad indubbie esigenze, da non sottovalutarsi; l'emendamento del Gruppo comunista, in particolare, è condivisibile nella sua prima parte.

Pertanto propone di prendere in considerazione una riformulazione dell'intero articolo per tener conto delle perplessità avanzate. In ogni caso, data l'ora tarda, ritiene che sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame dell'articolo alla prossima seduta.

Dopo interventi del sottosegretario Costa, del presidente Toros, e dei senatori Mitrotti, Giovannetti, Grazioli, Stanzani-Ghedini e del relatore Romei, si conviene di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi lunedì 19 aprile, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 2,05 del giorno 17 aprile.*